

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2337**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BETTAMIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2003**

—————

Modifica dell’articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352,  
in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1947 veniva introdotto nel nostro ordinamento giuridico, ad opera dell'Assemblea Costituente, un importante istituto di democrazia diretta, il *referendum* abrogativo, che consente al popolo di deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di altro atto avente forza di legge e, dunque, di intervenire in materia di indirizzo politico. Può, infatti, accadere (ed i *referendum* sul divorzio e sull'aborto lo hanno evidenziato chiaramente) che su singoli problemi non vi sia coincidenza tra le opinioni degli elettori e quelle dei loro rappresentanti in Parlamento, con la conseguenza che, in detti casi, il *referendum*, lungi dal rappresentare mezzo alternativo ed opposto rispetto all'istituto parlamentare, costituisce piuttosto strumento idoneo ad integrare e stimolare l'attività del Parlamento, quale efficace canale di trasmissione di istanze politiche che altrimenti non troverebbero adeguata espressione a livello istituzionale.

Nel prevedere questo strumento, peraltro, l'articolo 75 della Costituzione impone il rispetto di determinati requisiti, la cui sussistenza, nell'intenzione del Legislatore, avrebbe dovuto garantire il corretto e responsabile esercizio del potere legislativo da parte del popolo, evitando possibili usi distorti o strumentali di esso. Così, tra gli altri requisiti, il quarto comma dell'articolo 75 richiede che la proposta soggetta a *referendum* sia supportata dalla partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto: qualora tale *quorum* non venga raggiunto, il *referendum* non può considerarsi valido. In tale modo si è voluto ancorare l'iniziativa referendaria ad una concreta e diffusa volontà popolare.

Orbene, le recenti consultazioni referendarie hanno registrato una progressiva diminuzione della partecipazione popolare: nessuno degli ultimi sedici *referendum*, infatti, ha raggiunto il prescritto *quorum* di validità, attestandosi, nell'ultima tornata del 15 e 16 giugno u.s., al 25,7 per cento degli elettori, che rappresenta, ad oggi, il *record* negativo assoluto. Se pensiamo che, nel 1974, a votare il *referendum* sul divorzio si recarono l'87,7 per cento degli aventi diritto, perchè esso incanalava un reale e diffuso interesse popolare che non trovava adeguata espressione nelle forze politiche al Governo, ci rendiamo conto che oggi allo strumento in parola non sempre si fa ricorso per dare risposta ad esigenze sentite e diffuse nella popolazione, che, proprio per questa ragione, si mostra del tutto indifferente e diserta le urne.

In buona sostanza oggi si assiste ad un uso del *referendum* difforme rispetto alla sua finalità originaria, in quanto il più delle volte esso è impiegato come mezzo di pressione sulla maggioranza parlamentare, che si cerca di indurre a cambiare indirizzo politico paventando il ricorso alla consultazione referendaria.

Tali riflessioni suggeriscono il presente disegno di legge che si propone di restituire dignità e valore ad uno strumento essenziale della nostra democrazia, attraverso il quale il popolo ha operato scelte fondamentali nel corso della storia repubblicana.

Operiamo a livello della legge ordinaria - legge 25 maggio 1970, n. 352 -, con la quale si diede finalmente attuazione all'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione, disciplinando le modalità di svolgimento del *referendum*. L'articolo 53 di tale legge, in particolare, attribuisce allo Stato l'onere

del pagamento delle spese referendarie. Con questo disegno di legge si modifica tale previsione, stabilendo che, nei casi in cui il *quorum* di validità non venga raggiunto, le spese stesse siano equamente ripartite tra lo Stato e i promotori del *referendum*: nella ferma con-

vinzione che ciò costituisca valido deterrente rispetto a pretese che non affondano le proprie radici in una effettiva volontà popolare, ma solo nel desiderio di operare indebite ingerenze sull'attività della maggioranza parlamentare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora al *referendum* di cui al Titolo II della presente legge non partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto, le spese per lo svolgimento dello stesso sono poste per metà a carico dei promotori di esso e per metà a carico dello Stato. Le somme sono richieste ai promotori dal Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla data di accertamento definitivo del numero dei votanti e confluiscono nel bilancio del Ministero medesimo.»